



Posizione: Segr. D.G.
 Tit. I/1 - Normativa e relativa attuazione
 Fascicolo n. _____
 Oggetto: Proroga progetto sperimentale di lavoro agile "ordinario"
 Allegati n. 0

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge del 24 marzo 2022 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2022, che non ha prorogato lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 che, pertanto, cessa il 31/03/2022;

VISTO in particolare, l'art. 10 del suddetto d.l. 24/2022 che proroga al 30 giugno 2022 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B, tra cui rientra l'art.83 del d.l. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, relativo alla sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;

CONSIDERATO che l'art. 39 del d.l.18/2020, convertito con legge 27/2020, stabiliva che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;

CONSIDERATO il decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 con cui sono state individuate le «patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» in presenza delle quali, in base all'art. 17 del Decreto-Legge n. 221/2021, la prestazione poteva essere resa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento;

VISTO il DDG n. 33 del 13.01.2022 con il quale è stato avviato **a partire dal 14.01.2022 e per un periodo di 3 mesi** il progetto sperimentale di lavoro agile "ordinario" dando disposizioni in merito allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale tecnico amministrativo e dirigenziale a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 23.9. 2021 e del DM 8 ottobre 2021;

RAVVISATA la necessità di mantenere la vigenza del progetto sperimentale di lavoro agile anche oltre il termine inizialmente previsto del 14 aprile p.v., in considerazione del riarsi dei contagi per effetto della variante Omicron 2 e nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

VISTO il confronto con le OO.SS. svoltosi in data 31.03.2022;

DECRETA

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

Art. 1 il progetto sperimentale di lavoro agile di cui al D.DG. n. 33 del 13/01/22, è prorogato **fino al 15/05/2022**, con la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile per **1 o al massimo 2 giorni a settimana**;

Art. 2 a decorrere dal 1/04/22 e fino al 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 10 del d.l. 24/03/22 n. 24, i lavoratori fragili ovvero i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbidità, a seguito di certificazione del medico di famiglia o della sorveglianza sanitaria in merito alla maggiore rischiosità, desumibile anche dalla presenza delle patologie di cui al decreto interministeriale 4.02.22, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, resta inteso il rientro alla mansione originaria al ripristino delle condizioni lavorative quo ante o all'atto dell'adozione del PIAO di Ateneo;

Art. 3 a decorrere dal 1/04/22, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per 2 o al massimo 3 giorni a settimana, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e fino all'entrata in vigore del PIAO;

Art. 4 per tutto quanto non indicato nel presente provvedimento restano in vigore le disposizioni del DDG n. 33 del 13.01.2022 e le condizioni indicate di svolgimento del lavoro agile potranno essere riviste a seguito di eventuali provvedimenti legislativi o regolamentari adottati successivamente al presente atto

**IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Carmela LUISE)**

FIRMATO DIGITALMENTE DA LUISE CARMELA
C = IT
O = UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
L. VANVITELLI
DIRETTORE GENERALE